

Prot. n. 2018/90426

***OGGETTO: Servizio di manutenzione degli impianti elettrici, antintrusione, videosorveglianza ed altri impianti speciali presso gli Uffici della Direzione Regionale della Sicilia dell’Agenzia delle Entrate – RDO n. 2051329 - Provvedimento di esclusione***

## **IL RUP**

**Visto** il provvedimento di nomina del RUP, del collaboratore amministrativo e del direttore dell’esecuzione prot. n. 4674 del 26 luglio 2018;

**Vista** la determina a contrarre prot. n. 6032 del 27 luglio 2018 con la quale è stato disposto l’espletamento di una RDO sul mercato elettronico per l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti elettrici, antintrusione, videosorveglianza ed altri impianti speciali presso gli Uffici della Direzione Regionale della Sicilia dell’Agenzia delle Entrate, la cui base d’asta è stata fissata nella somma di € 185.300,16, oltre IVA, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ammontanti ad € 5.334,01, oltre IVA, ed il cui criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016;

**Visto** il punto 4 del disciplinare di gara prot. n. 62693 del 7 agosto 2018, nel quale è stato previsto, quale requisito di partecipazione, il possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001 o equivalente nel settore oggetto della gara;

**Vista** la apposita RDO n. 2051329, pubblicata in data 10 settembre 2018, con termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato al 15 ottobre 2018 e successivamente prorogato al 22 ottobre 2018;

**Visto** il provvedimento di nomina della Commissione Giudicatrice prot. n. 80864 del 26 ottobre 2018;

**Visto** il verbale della Commissione Giudicatrice, prot. int. n. 6585 del 16 novembre 2018, relativo alla seduta pubblica del 16 novembre 2018 di apertura e valutazione della documentazione amministrativa nel quale è stato rilevato che la società Mastery SRL, con sede legale in Caltanissetta, Via C.A. Dalla Chiesa, 23, P.I. n. 01644840850, ha dichiarato di non essere in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9001, prevista quale requisito di partecipazione a dimostrazione della capacità tecnica e professionale di eseguire l’appalto;

**Vista** la nota prot. n. 87324 del 20 novembre 2018, con la quale la Società Mastery SRL è stata ammessa all’istituto del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9,

del d.lgs. n. 50/2016 e nella quale, ai sensi dell'art. 87, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, è stato chiesto, preliminarmente, alla società di fornire chiarimenti sulle ragioni per le quali la stessa non avesse la possibilità di ottenere la certificazione UNI CEI ISO 9001, prevista dal disciplinare quale requisito di partecipazione, e di dimostrare, inoltre, che i motivi del mancato possesso della certificazione non siano alla stessa imputabili; secondariamente è stato chiesto di dimostrare di avere un'adeguata capacità tecnica e professionale per eseguire l'appalto, attraverso la produzione di una relazione sui principali servizi effettuati negli ultimi tre anni e sull'organizzazione e sui mezzi della Società;

**Vista** la pec del 27 novembre 2018, con la quale la Società Mastery Srl ha esitato il predetto soccorso istruttorio e nella quale ha dichiarato di non aver acquisito la certificazione di qualità richiesta in quanto *“dette certificazioni generavano solo dei costi annui di mantenimento non indifferenti non aggiungendo nulla ai nostri standard di qualità, che comunque venivano sempre e comunque rispettati”* e di aver *“preferito destinare i suddetti investimenti in formazione e specializzazione del personale ... nonché acquisto di attrezzature specifiche dotate dei più elevati standard di sicurezza a sostegno della particolare attività svolta”*;

**Visto** l'art. 87, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti, quando richiedono la presentazione di certificazioni di qualità, come per la gara in esame, *“ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste”*;

**Vista** la sentenza del Tar Campania, sez. V, n. 4283 del 27/06/2018, nella quale si legge che *“Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non aver accesso a tali certificati o di non aver la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali”* ed ancora *“le “prove” alternative al possesso dei certificati di qualità ... sono ammesse solo a condizione che gli operatori economici interessati dimostrino di non aver avuto la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi a loro ( n.d.r.) non imputabili”*;

**Considerato** che dall'esame del predetto articolo 87, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e della citata sentenza del TAR Campania si evince chiaramente che la non imputabilità delle cause del mancato possesso della certificazione di qualità alla Società partecipante costituisce la *condicio sine qua non* per ammettere la Società ad altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia;

**Ritenuto** che, nel caso di specie, il mancato possesso della certificazione di qualità UNI CEI ISO 9001 sia imputabile ad una precisa scelta aziendale della Società Mastery SRL e che, pertanto, l'esito negativo della preliminare verifica di non imputabilità alla Società delle cause del mancato possesso della certificazione di qualità risulta assorbente rispetto all'analisi dei mezzi di prova della qualità forniti dalla Società stessa;

**Ritenuto**, pertanto, di non dover procedere con un esame nel merito dei predetti mezzi di prova;

## **DISPONE**

- di escludere dalla procedura in oggetto la seguente concorrente per le motivazioni sopra esplicitate:

**Mastery SRL con sede legale in Caltanissetta, Via C.A. Dalla Chiesa, 23, P.I. n. 01644840850 ;**

- di provvedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. n.50/2016, alla pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Bandi di gara e contratti" nell'ambito della suddetta procedura di gara, del presente provvedimento di esclusione;
- di dare avviso alla concorrente del provvedimento di esclusione e dell'avvenuta pubblicazione del medesimo sul profilo del committente;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR competente, entro i termini previsti dall'art. 120, comma 2 bis c.p.a.

Palermo, 30 novembre 2018

Il RUP

Giuseppe Incorpora

Firmato digitalmente\*